



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

**Oggetto: Parere “Revisione Periodica delle Partecipazioni ex art.20 D.Lgs 19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs n.100 del 16.06.2017 ” - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024**

L’anno 2025 il giorno 5 del mese di dicembre presso il proprio studio in Carisio (VC), Via Giuseppe Berra n.1, il sottoscritto Tomatis Dott. Massimo nato a Vercelli il 14 agosto 1966 iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili con la specifica del titolo professionale di Dottore Commercialista al n. 349/A, Revisore dei Conti del Comune di Cossano Canavese.

**VISTO** il D. Lgs n. 175/2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge n. 124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs n. 100/2017 (di seguito indicato con “decreto correttivo”), che prescrive, tra l’altro, alle Amministrazioni pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute, una periodica (art. 20) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) la cui scadenza fu fissata al 30 settembre 2017;

**RICHIAMATA** in toto la delibera consiliare nr. 10 del 29.09.2017, con la quale fu condotta la predetta revisione straordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune;

**CONSIDERATO** che la citata revisione ordinaria, va effettuata con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024 (art. 26, comma 11), avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.

**VISTA** la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27.11.2025: “**Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024**” pervenuta a mezzo mail in data 04.12.2025. e dalla quale si rileva che:

- a seguito della richiamata ricognizione, e’ emersa n.1 Azione di AEG Soc. Cooperativa, operatore di ambito del commercio e della distribuzione di energia elettrica e gas naturale, gia’ in possesso da diversi anni all’Ente;
- tale micro partecipazione, citata negli allegati come “n.1 azione”, e’ costituita da una quota di partecipazione della societa’ cooperativa che viene attribuita automaticamente



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

al cliente con la sottoscrizione del contratto di fornitura per l'adesione al contratto, non e' emersa passate operazioni di ricognizione;

- i riflessi economico - patrimoniali sull'Ente si riflettono in uno sconto sulla tariffazione dell'energia addebitata al Comune ed eventualmente, in base alle decisioni degli organi decisionali della AEG Coop in ristorni sulla stessa

Considerato che,

la citata azienda non aveva mai informato il Comune di Cossano Canavese di questo inquadramento ne' consegnato informativa o attestazioni ex art. 20, comma 1 del T.U.S.P. relative alla sussistenza della partecipazione sottoscritta unitamente al contratto;

**Tenuto conto che**

Ai sensi del predetto T.U.P.S. le pubbliche amministrazioni ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il Comune di Cossano Canavese fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*:

**RILEVATO** che il Comune di Cossano Canavese con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/09/2017 ha deliberato in merito ex art 24 T.U.S.P. e provveduto alle comunicazioni previste per legge

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato; previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - t) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cossano Canavese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla proposta di deliberazione, corrispondente alla riconferma delle seguenti società partecipate:

**PARTECIPAZIONI DIRETTE**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE	ESITO DELLA RILAVAZIONE	NOTE
S.C.S. S.p.A.	06830230014	0,49%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
GAL VALLI DEL CANAVESE SOC CONSORTILE	84001030018	1,05%	Confermata	Gruppo di azione locale
AEG SOC COOP	00488490012	1 azione (0,0034%)	Confermata	Commercio settore energia elettrica e gas naturale
S.M.A.T. Spa	07937540016	0,00002%	Confermata	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio idrico integrato

**PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

Relativamente alle partecipazioni indirette detenute attraverso la Società partecipata SMAT SpA di seguito elencate, si attesta che le stesse sono detenute per il tramite di una società partecipata non soggetta al controllo da parte del Comune di Cossano Canavese e che pertanto esulino dall'operazione di revisione periodica:



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE	ESITO DELLA RILAVAZIONE	NOTE
Risorse Idriche SpA	06087720014	91,62%	Confermata	Attività di Engineering
AIDA Ambiente S.r.l.	09909860018	51%	Confermata	Il Piano Industriale 4.0 di SMAT, approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/6/2020, ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT, con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA a SMAT. La modalità di razionalizzazione scelta è la liquidazione della società a conclusione dell'aggregazione di Aida Ambiente in SMAT
Gruppo SAP – ACQUE POTABILI Spa	11100280012	47,55%	In liquidazione	La partecipazione in Società Acque Potabili S.p.A. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2021.
S.I.I. SpA	94005970028	19,99%	Confermata	Gestione servizio idrico integrato nei comuni soci
Nord Ovest Servizi SpA	08448160016	10%	Confermata	Esercizio di attività di igiene urbana, mobilità, ciclo idrico integrato e energia



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

Mondo Acqua SpA	02778560041	4,92%	Confermata	E' stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito
Environment Park SpA	07154400019	3,38	Confermata	Gestione parco tecnologico ambientale
Galatea Scarl	01523550067	0,50	In liquidazione	La partecipazione in Galatea S.C.a r.l. è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria della medesima nell'anno 2017.

**PRESO ATTO** che i GAL sono espressamente esclusi dalla ricognizione (ed eventuale razionalizzazione) periodica delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 D. Lgs 175/2016.

**TENUTO CONTO** che la ricognizione effettuata dal Comune di Cossano Canavese non prevede un nuovo piano di razionalizzazione e non sussiste la necessità di alcun intervento né di contenimento, né di cessione né di alienazione per le suddette partecipazioni detenute nelle Società precedentemente specificate, oggetto della presente razionalizzazione periodica (art. 26, comma 11, del T.U.S.P.);

**Visto**

i pareri favorevoli:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n.213;
- del Segretario Comunale in ordine alla normativa giuridico amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;



**COMUNE DI COSSANO CANAVESE – PROVINCIA DI TORINO**  
**Organo di Revisione Economico Finanziaria**  
**Verbale n. 23 del 05.12.2025**

**Invita l'Ente a**

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione** effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso apposito applicativo.

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE**, all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2024**” possedute dal Comune di Cossano Canavese, con riferimento all’art. 239 D.Lgs. 267/2000

Il Revisore Legale dei Conti

---

(Dott. Massimo Tomatis)